

DECISIONE (PESC) 2017/666 DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») che, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270(2016).
- (2) Il 30 novembre 2016, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321 (2016), che esprime la sua più grave preoccupazione per il test nucleare effettuato dalla RPDC il 9 settembre 2016, in violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che condanna ulteriormente le attività relative al nucleare e ai missili balistici in corso nella RPDC e le dichiara una grave violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e che stabilisce che tali attività continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e oltre.
- (3) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui condanna fermamente i test nucleari e i molteplici lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC nel 2016, dichiarando che rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, che l'Unione sostiene strenuamente da decenni.
- (4) Alla luce delle azioni della RPDC, che sono ritenute una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e oltre, il Consiglio ha deciso di imporre ulteriori misure restrittive.
- (5) Il Consiglio ha deciso di estendere il divieto di investire nella RPDC e con la RPDC a nuovi settori, in particolare l'industria delle armi convenzionali, la metallurgia e la lavorazione dei metalli, nonché il settore aerospaziale.
- (6) Il Consiglio ha convenuto di vietare la prestazione di determinati servizi a persone o entità nella RPDC. Tale divieto riguarda i servizi informatici o i servizi collegati, i servizi inerenti all'industria estrattiva, i servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione e altri settori in cui sono vietati gli investimenti dell'Unione.
- (7) Il Consiglio invita nuovamente la RPDC a riprendere un dialogo credibile e significativo con la comunità internazionale, segnatamente nel quadro dei colloqui a sei, a cessare le provocazioni e ad abbandonare tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile.
- (8) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrano i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nell'industria delle armi

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (G.U.L. 141 del 28.5.2016, pag. 79).

